

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive.** La situazione è un po' più complicata di quella che rappresentava la Consigliera, ora la precisiamo e capiamo pure se Regione si sta muovendo – visto che sono io l'interessato – oppure se c'è qualcosa che si potrà ancora integrare.

In merito al primo quesito si rappresenta che la vicenda giudiziale, afferente allo Stadio Collana, non si è conclusa con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 7 aprile 2023 n. 3635 resa a seguito dell'udienza pubblica del 2 febbraio ed in vero, il giorno prima della predetta udienza pubblica, il 1 febbraio 2023, la Giano Srl ha notificato ricorso per Regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affinché venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente al giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato tra Giano e Regione Campania e allo stesso tempo dichiarasse la giurisdizione esclusiva del Tribunale Ordinario.

In data 14 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto che il Regolamento si appalesa inammissibile, ha comunicato alle parti la proposta di definizione del ricorso con l'avvertimento che entro 40 giorni dalla comunicazione la parte ricorrente avrebbe potuto chiedere la decisione del ricorso da intendersi in mancanza rinunciato con conseguente estinzione del giudizio.

In data 6 giugno 2023, tenuto conto che la parte ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso, è stato pubblicato il Decreto di Estinzione del Giudizio di Cassazione, con condanna della Giano al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese di giudizio di legittimità.

Soprattutto nelle more, con ricorso notificato in data 26 aprile 2023 innanzi al Consiglio di Stato, la Giano ha chiesto la revocazione o l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della sentenza del Consiglio di Stato n. 3635/2023.

Con Decreto Cautelare Monocratico del 27 aprile la sentenza di secondo grado è stata sospesa per le seguenti motivazioni: va riservato alla sede collegiale l'approfondimento della rilevanza eziologica del lamentato errore di fatto; va riservato alla sede collegiale l'approfondimento del lamentato vizio revocatorio per contrasto tra giudicati e nel bilanciamento dei contrapposti interessi va ritenuto prevalente l'interesse generale degli incolpevoli fruitori dell'impianto sportivo, alla continuità della gestione del medesimo, sicché l'esecuzione della sentenza va sospesa, avuto riguardo esclusivo, al menzionato profilo di periculum in mora e impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris.

Al fine di ottenere una celere fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso, nella Camera di Consiglio del 18 maggio l'Amministrazione regionale si è impegnata a non eseguire il provvedimento impugnato limitatamente alle attività sportive in corso e la società si è impegnata a consentire, all'Amministrazione regionale, ogni altra attività propedeutica alla riconsegna dei cantieri e delle altre aree impegnate dall'attività sportiva nelle more della definizione della causa nel merito la cui udienza pubblica poi si è tenuta il 18 luglio ultimo scorso.

Inoltre, con ulteriore ricorso notificato il 6 giugno 2023, quindi un altro ricorso, la Giano Srl ha adito nuovamente la suprema Corte per chiedere la cassazione della sentenza 3635 del 2023 del Consiglio di Stato, riproponendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e inammissibilmente, ai fini della rivalutazione nel merito, i motivi dei ricorsi proposti al Tar e da quest'ultimo respinti, i motivi d'appello proposti dal Consiglio di Stato e da quest'ultimo respinti e quelli di revocazione, proposti dal Consiglio di Stato ed attualmente in attesa di decisione. Ebbene, le azioni esercitate dalla Giano s'inseriscono in una generale condotta complessivamente e palesamente volta a differire la definizione della vicenda processuale, nonché la consegna dell'impianto sportivo, ne è dimostrazione sia il ricorso per il Regolamento di Giurisdizione promosso dalla Giano innanzi alla Corte di Cassazione, sia l'ulteriore ricorso, promosso sempre dalla Giano, innanzi alla Corte di Cassazione con il quale s'insiste nel rappresentare l'asserito difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La difesa regionale ha chiesto al Consiglio di Stato che la causa venga decisa con ogni consentita sollecitudine onde consentire all'Arus la concreta programmazione delle attività d'avviarsi, a partire da settembre 2023, tenuto peraltro conto che difformemente a quanto concordato nella camera di consiglio del 18 maggio, la Giano, come risulta dal verbale del 5 giugno ultimo scorso e dalla corrispondenza con gli uffici, non ha consentito per lungo tempo ai tecnici regionali e a quelli dell'Arus di effettuare il sopralluogo, negando l'accesso all'impianto sportivo e impedendo, perciò, la redazione del verbale di consistenza dei cantieri.

Allo stato si è in attesa della decisione di merito da parte del Consiglio di Stato e ricorso per revocazione promosso dalla Giano. Dal 18 luglio probabilmente potrebbero passare massimo 45 giorni, ma noi abbiamo chiesto di accelerare perché a settembre vorremmo essere operativi.

Relativamente al secondo quesito, va da prima ribadito che le pronunce cautelari hanno consentito alla Giano di permanere nella struttura che impediva alla Regione di ottenerne il rilascio sul presupposto che l'utilizzo della struttura da parte del cessato concessionario, è funzionale ad assicurare la fruizione del servizio pubblico e la prosecuzione delle attività. Tale indirizzo è stato confermato nelle varie sentenze e ribadito nell'ultimo verbale di rinvio al merito del Consiglio di Stato del 18 maggio 2023, dove abbiamo parlato prima.

In merito alla discussione dei canoni dovuti dal concessionario negli anni precedenti, è indispensabile chiarire che nella convenzione originariamente sottoscritta il 23 luglio 2018 tra Regione e la Giano Srl, veniva stabilito, all'articolo 9, il canone annuale che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere alla Regione. Questo canone per l'uso del complesso sportivo veniva fissato in 121 mila euro, iva inclusa, per i primi otto anni, e veniva stabilito, per ciascun anno successivo all'ottavo e fino al termine della concessione, che il canone venisse incrementato dei 50 mila euro, sempre iva inclusa.

Si evidenzia che tale impegno, assunto da parte della Giano, veniva completamente annullato dall'atto aggiuntivo di riequilibrio, sottoscritto l'11 gennaio 2019, nel quale per riequilibrare il Piano economico finanziario veniva stabilito che a causa di mancati ricavi, derivanti dall'impossibilità di realizzare alcuni interventi previsti nell'offerta di gara per un importo complessivo di 4 milioni 154 mila, oltre iva, tale importo veniva recuperato sui canoni annuali, pertanto, i canoni per i 15 anni da tale compensazione venivano integralmente annullati.

Lei sa che tutte queste carte sono alla Corte dei conti, non è che ce le teniamo nel cassetto. In ordine alla valutazione di quanto sia stato possibile incassare dalla Regione Campania nell'ultimo anno, si precisa che la Regione Campania ha trovato una forte opposizione da parte del concessionario che a più riprese ha dichiarato di ritenersi esonerato dagli obblighi relativi al pagamento delle utenze di energia elettrica e idrica, nonché di un canone in virtù degli accordi stabiliti nell'atto aggiuntivo sottoscritto l'11 gennaio 2019.

In ogni caso, è in corso la verifica dello stato di consistenza dell'impianto che produrrà un documento in cui verranno stabiliti oneri e doveri delle parti coinvolte.

Infine, va sottolineato che la Regione Campania ha sempre promosso azioni nei confronti della Giano, in ossequio ai principi di tutela del preminente interesse pubblico cui la struttura è destinata, in virtù delle norme di programmazione e pianificazione urbanistica e, come detto, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi erogati dalla struttura la cui interruzione avrebbe arrecato pregiudizio a tesserati, suole e soggetti diversamente abili e fasce sociali deboli. Di conseguenza, la Regione ha dato attuazione alle intenzioni manifestate, riservandosi di procedere in danno della Giano per il recupero di tutte le spese sostenute e sostenende in relazione all'utilizzo improprio della struttura del Collana.